

**COMUNE DI BUCINE**  
**Provincia di Arezzo**

**Regolamento di Polizia Mortuaria**

**TITOLO I**  
**Disposizioni Generali - Depositi di**  
**osservazione - Obitori - Feretri -**  
**Trasporti**

**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1 - OGGETTO**

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, al D.P.R. 10.09.1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione dei sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

**ART. 2 - COMPETENZE**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate agli art.li 30, 31 e 113 del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente U.S.L.
3. In caso di gestione in economia le funzioni e organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli artt. 30, 31 e 113 del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

**ART. 3 - RESPONSABILITÀ**

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da

persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

#### **ART. 4 - SERVIZI GRATUITI ED A PAGAMENTO**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

a. la visita necroscopica

b. il servizio di osservazione dei cadaveri

c. il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18/1

d. l'uso delle celle frigorifere comunali se il Comune ne fosse dotato;

e. il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 14

f. l'inumazione in campo comune **nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.**

g. la cremazione negli eventuali impianti di proprietà comunale **nei casi di cui alla precedente lettera f).**

h. la deposizione delle ossa in ossario comune

i. la dispersione delle ceneri in cinerario comune

l. il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10.

**3. Sono a pagamento tutti gli altri servizi cimiteriali richiesti da privati.**

**4. Le tariffe dei servizi a pagamento sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale, nel rispetto delle normative in materia.**

**5. L'ammontare della tariffa deve essere compensativa del servizio.**

#### **ART. 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO**

1. Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10.09.1990 perchè possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

a. l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero)

b. copia del presente regolamento

c. l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno

d. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo

e. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione

f. ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

## **CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI**

### **ART. 6 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI**

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei presso la R.S.A. "Fabbri-Bicoli" di Bucine.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dell'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive -diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dalla U.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13.02.1964, n. 185.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione o dai familiari stessi.

## **CAPO III FERETRI**

### **ART. 7 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di

osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

**5.** Se il cadavere risulta portatore di radioattività, la U.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

## **ART. 8 - VERIFICA E CHIUSURA DEI FERETRI**

**1.** La chiusura del feretro e' fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.

**2.** La U.S.L. o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9.

**3.** In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui e' destinato e al trasporto, nonche' l'identificazione del cadavere.

## **ART. 9 - FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI**

**1.** La struttura dei feretri e la qualita' dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioe':

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilita' (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

- le tavole non devono avere a fondo intaglio uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;

- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;

- i feretri di salme provenienti da altro Comune o estumulate ai sensi del successivo art. 63, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate.

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero e qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonche' gli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, se il trasporto è però da o per l'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10.09.1990, n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattie infettive-diffusive vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte della U.S.L., il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata alla sepoltura in terra, devono essere praticate nella cassa metallica apposite aperture al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l'impiego di feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della Ditta costruttrice.

7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o di speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o neutralizzare i gas della putrefazione.

#### **ART. 10 - FORNITURA GRATUITA DI FERETRI**

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dall'U.S.L. sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

#### **ART. 11 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

### **CAPO IV**

## **TRASPORTI FUNEBRI**

### **ART. 12 - MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO**

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalita' ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso piu' breve.
3. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
4. La U.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarita'.

### **ART. 13 - TRASPORTI FUNEBRI**

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90, alla tariffa stabilita all'Autorita' Comunale ai sensi dell'art. 19/2 del D.P.R. 285/90.

### **ART. 14 - TRASPORTI GRATUITI ED A PAGAMENTO**

1. I trasporti sono gratuiti ed a pagamento.  
Sono a pagamento, quando la famiglia richieda servizi o trattamenti speciali.  
Sono a carico del Comune negli altri casi e sempre che la salma debba essere inumata nei campi comuni ed il trasporto avvenga nella forma ordinaria piu' semplice.
2. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso all'obitorio o al deposito di osservazione e' a carico del Comune.

### **ART. 15 - ORARIO DEI TRASPORTI**

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalita' integrative al presente regolamento nonche' i percorsi consentiti.

### **ART. 16 - NORME GENERALI PER I TRASPORTI**

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto e' effettuato dal mese di Aprile al mese di Settembre compresi, o, negli altri mesi, in

localita' raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza, o infine quando il trasporto venga eseguito trascorso 48 ore dal decesso, alla salma e' da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90 salvo sia stata imbalsamata.

2. Il feretro e' preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

#### **ART. 17 - RITI RELIGIOSI**

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

#### **ART. 18 - TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE**

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

#### **ART. 19 - MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE**

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive la U.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorita' sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, la U.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

#### **ART. 20 - TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE**

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dell'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è successivamente allegato il Nulla della U.S.L., relativo alla verifica dell'art. 8.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in Chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.
7. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.
8. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

#### **ART. 21 - TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO**

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

#### **ART. 22 - TRASPORTO ALL'ESTERO O DALL'ESTERO**

1. Il trasporto di salme per e da un altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937, approvata con R.D. 01.07.1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

#### **ART. 23 - TRASPORTO DI CENERI E RESTI**

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane, e di resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a

freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

**5.** Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46.

#### **ART. 24 - RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO**

**1.** Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in localita' individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfezione.

**2.** L'idoneita' della rimessa e delle relative attrezzature e' accertata dalla U.S.L., salva la competenza dell'Autorita' di P.S. e del servizio antincendio.

**3.** Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

## **TITOLO II CIMITERI**

### **CAPO I CIMITERI**

#### **ART. 25 - ELENCO CIMITERI**

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie RD 27.07.1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:

- I) Bucine
- II) Ambra
- III) Pogi
- IV) S.Leolino
- V) Mercatale V.no
- VI) Badia Agnano
- VII) Capannole
- VIII) San Pancrazio
- IX) Pietraviva
- XII) Cennina
- XIII) Solata
- XIV) Badia a Ruoti
- XV) Rapale
- XVII) Montebenichi

2. Nel Cimitero di Levane, situato nel Comune di Bucine, il servizio di seppellimento è svolto dal Comune di Montevarchi.

#### **ART. 26 - DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA**

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 285/90.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 30, 31 e 113 del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90.
6. La U.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

#### **ART. 27 - REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO**

1. Nell'interno del cimitero e' possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato dai familiari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

#### **ART. 28 - AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI**

1. Nel Cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, cittadinanza, religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

### **CAPO II**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

#### **ART. 29 - DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di eta', devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/90.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero puo' avere aree ed opere riservate alle sepolture private, individuali, familiari e per collettivita', ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e segg. del D.P.R. 285/90.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformita' a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 285/90 e dal successivo art. 30.

### **ART. 30 - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale e' tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessita' del servizio nell'arco di almeno 20 anni.
2. Il piano di cui al primo comma e' sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi della U.S.L. Si applica l'art. 139 del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.
3. Nella elaborazione del piano il Responsabile del servizio di polizia mortuaria dovra' tener conto:
  - a) dell'andamento medio della mortalita' nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
  - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
  - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
  - d) delle eventuali maggiori disponibilita' di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una piu' razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
  - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
  - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonche' dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
  - a) campi di inumazione comune;
  - b) gruppi di loculi da destinare a tumulazione di componenti della medesima famiglia o collettivita';
  - c) tumulazioni individuali (loculi);
  - d) cellette ossario;
  - e) nicchie cinerarie;
  - f) ossario comune;
  - g) cinerario comune;
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare dalla planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 285/90.

6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.

7. Ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza alle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

### **CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

#### **ART. 31 - INUMAZIONE**

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

#### **ART. 32 - CIPPO**

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 285/90.

#### **ART. 33 - TUMULAZIONE**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente Regolamento.

**3.** A far tempo dalla esecutività del presente Regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali dimensioni non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25 - altezza m. 0,70 - larghezza m. 0,75.

A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 285/90.

**4.** Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90.

## **ART. 34 - TUMULAZIONE PROVVISORIA**

**1.** A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo predisposto dal Comune o in loculo ceduto in prestito ai familiari del defunto in forma gratuita da altro privato intestatario di concessione nel caso in cui:

a) il cimitero in quel particolare momento si trovi sprovvisto di loculi da poter assegnare in concessione;

b) devono effettuarsi lavori di ripristino di tombe private.

**2.** La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei nuovi loculi o dei lavori.

**3.** Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco previa diffida, potrà provvedere a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata previo pagamento dei diritti relativi.

**4.** In caso di decesso del titolare della concessione di loculo ceduto in prestito, i familiari della salma per il quale è stata fatta domanda di collocazione provvisoria, si impegneranno a rendere disponibile il suddetto loculo o tomba affinché ne possa usufruire il titolare.

**5.** Qualora il cimitero comunale disponga di loculi da poter dare in concessione, non sono consentite tumulazioni provvisorie salvo i casi al comma 1/b.

## **CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **ART. 35 - ESUMAZIONI ORDINARIE**

**1.** Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Le inumazioni dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio avranno durata di cinque anni.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno anche se di norma e' preferibile dal mese di febbraio a quello di maggio.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

### **ART. 36 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate puo' essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorita' Giudiziaria, o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 285/90.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive-diffusive pubblicate dal Ministero della Sanita'.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che la U.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la salute pubblica.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorita' Giudiziaria sono eseguite alla presenza di personale tecnico della U.S.L.

### **ART. 37 - ESTUMULAZIONI**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;
  - su ordine dell'autorita' giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sara' esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto all'art. 39 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in cinque anni.

8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio di polizia Mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano trascorsi almeno 2 anni dalla precedente.

9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

#### **ART. 38 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE ED A PAGAMENTO**

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica il R.D. 23.12.1865, n. 270, e successive modificazioni.

#### **ART. 39 - RACCOLTA DELLE OSSA**

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

#### **ART. 40 - OGGETTI DA RECUPERARE**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione, o in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice copia, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o di estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile di Polizia Mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

#### **ART. 41 - DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano di proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti,

alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavo delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti o affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

#### **ART. 42 – DISCIPLINA DEI RIFIUTI CIMITERIALI**

1. Nelle operazioni relative alla raccolta, deposito e smaltimento dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché dei rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, con esclusione dei rifiuti vegetali provenienti dalle aree cimiteriali, devono essere rispettate le norme regolamentari disposte dal Ministero della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente.

2. È compito del Funzionario comunale responsabile del servizio di polizia mortuaria, adottare tutte le disposizioni utili al rispetto delle norme di cui al precedente comma.

### **CAPO V CREMAZIONE**

#### **ART. 43 - CREMATORIO**

1. Il Comune per procedere alla cremazione si può avvalere dell'impianto funzionante di altra pubblica amministrazione, più vicino.

#### **ART. 44 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE**

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. 285/90, è rilasciata a richiesta dei familiari o di un loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più

parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, sono detenute dall'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

#### **ART. 45- URNE CINERARIE**

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombaro, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
4. Le urne cinerarie possono essere raccolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79/3 del D.P.R. 285/90 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purchè sia esclusa ogni ipotesi di lucro e di speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

### **CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI**

#### **ART. 46 - ORARIO**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

#### **ART. 47 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO**

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
  - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
  - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non preventivamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
  - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

e) ai fanciulli di eta' inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

**3.** Per motivi di salute od eta' il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

#### **ART. 48 - DIVIETI SPECIALI**

**1.** Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:

a) fumare, tenere contegno chiasoso, cantare, parlare ad alta voce;

b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

c) introdurre oggetti irriverenti;

d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;

e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi o di oggetti), distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;

i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;

o) qualsiasi attivita' commerciale.

**2.** I divieti predetti, in quanti possono essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

**3.** Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discordi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà del personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorita' giudiziaria.

#### **ART. 49 - RITI FUNEBRI**

**1.** All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettivita' dei defunti.

**2.** Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile di Polizia Mortuaria.

#### **ART. 50 - EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI**

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.
2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria e contenere le generalità del defunto e le eventuali rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiana.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Circa le eventuali dispute tra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 79.
7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
8. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori sempre verdi, avendo cura però che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

#### **ART. 51- FIORI E PIANTE ORNAMENTALI**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

#### **ART. 52 - MATERIALI ORNAMENTALI**

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. , indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. , che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 44 in quanto applicabili.

### **TITOLO III**

#### **CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

##### **ART. 53 - SEPOLTURE PRIVATE.**

- 1.** Per le sepolture private riservate ai componenti della medesima famiglia, e' concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 30, l'uso di gruppi delimitati di loculi costruiti dal Comune.
- 2.** Le concessioni in uso dei manufatti, che sono costruiti dal comune, riguardano esclusivamente sepolture per famiglie e collettività (gruppi di loculi, gruppi di ossarietti, gruppi di nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
- 3.** I gruppi di loculi assegnati ai sensi del presente articolo, devono essere uniti fra di loro, a cura e spese del concessionario, da una cornice o altra opera muraria, concordata con l'Ufficio Polizia Mortuaria o, stabilita nel piano regolatore comunale, nella quale può essere apposta apposita scritta dalla quale si evidenzia la famiglia a cui è stata fatta la concessione.
- 4.** Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni.
- 5.** La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale, e' stipulata ai sensi dell'art. 107 del D.Legislativo 18.08.08.2000 n. 267, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria.
- 6.** Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
- 7.** Ogni concessione del diritto d'uso di manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma assegnati;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti o collettività, il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui e' soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

#### **ART. 54 - DURATA DELLE CONCESSIONI**

1. Le concessioni di cui all'art. precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 285/90.
2. La durata e' fissata:
  - a) in 99 anni per i gruppi di loculi destinati alle tumulazioni per famiglie e collettività;
  - b) in 25 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie;
3. A richiesta degli interessati e' consentito il rinnovo per una sola volta per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo i casi di cui al comma 5.
4. Nell'atto della concessione verra' indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile del Comune.
5. E' consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 20 anni di tumulazione. Il massimo di prolungamento di concessione e' dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento di concessione e' dovuto il canone stabilito in tariffa.

#### **ART. 55 - MODALITA' DI CONCESSIONE**

1. La concessione di gruppi di loculi ad uso di tumulazione per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui dell'art. 54, e' data in ogni tempo secondo le disponibilita', osservando come criterio di priorita' la presenza di una o piu' salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
2. La concessione non puo' essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.
3. Per la concessione di gruppi di loculi di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, e' data facolta' al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

#### **ART. 56 - USO DELLE TUMULAZIONI PRIVATE**

1. Salvo quanto gia' previsto dall'art. 55, il diritto d'uso delle tumulazioni private e' riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle

persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 285/90 la famiglia del concessionario e' da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

3. Per gli ascendenti e i discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione e' stato implicitamente acquisito dall'originario richiedente il gruppo di loculi, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposita dichiarazione ai sensi della Legge 4/1/1968 n. 15 da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, dara' il Nulla-Osta.

5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

6. L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti del concessionario va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi della Legge 4/1/1968 n. 15 dall'originario richiedente il gruppo di loculi, depositata presso il Servizio di Polizia Mortuaria almeno tre anni prima del decesso della persona per cui e' richiesta la sepoltura che potra' avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della tumulazione tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.

8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non e' commerciabile ne' trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario e' nullo di diritto.

9. Il concessionario puo' usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune puo' in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

## **ART. 57 - MANUTENZIONE, CANONE ANNUO, AFFRANCAZIONE**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonche' l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile ed opportuna sia per motivi di decoro, sia di igiene e sicurezza.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuita' tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, se previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.

3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;

- l'ordinaria pulizia;
  - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
4. Qualora il concessionario non provveda per tre anni al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.
  5. Il Consiglio Comunale puo' consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al 2° comma che precede, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilita' di richiedere l'affrancazione del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalita' da stabilirsi nel provvedimento consiliare.

## **ART. 58 - COSTRUZIONE DELL'OPERA - TERMINI**

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 53, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalita' previste all'art. 65 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilita' e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutare dal Sindaco, puo' essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi.

## **CAPO II DIVISIONI, SUBENTRI, RINUNCE**

### **ART. 59 - DIVISIONI, SUBENTRI**

1. Piu' concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione nell'art. 20 della Legge 4/1/1968 n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalita' uno o piu' concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per se' e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di Polizia Mortuaria, anche utilizzando se presenti servizi informatici.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilita' della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura autenticata, depositata agli atti del Comune, piu' concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicita' della concessione nei confronti del Comune.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 56 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di Polizia Mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione e' effettuato dal servizio di Polizia Mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 56, che assumono la qualita' di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuando nel richiedente o, in caso di pluralita' di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo i criteri di opportunita' in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarita' sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

9. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento della domanda di concessione, il Comune provvede alla comunicazione di decadenza.

10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 56, abbiano titolo per assumere la qualita' di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

#### **ART. 60 - RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE A 99 ANNI**

1. Il Comune ha facolta' di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "50" anni quando la sepoltura non e' stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spettera' al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 50 % della tariffa versata al momento della concessione.

### **CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

#### **ART. 61 - REVOCA**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 93, secondo comma, del D.P.R. 285/90, e' facolta' dell'amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando cio' sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verra' concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuita' della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovra' dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato, per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverra' anche in assenza del concessionario.

## **ART. 62 - DECADENZA**

1. La decadenza della concessione puo' essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 56, penultimo comma;
  - c) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 57, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
  - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 57;
  - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) e e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilita' la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile di Polizia Mortuaria.

## **ART. 63 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA**

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporra', se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Dopo di che il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### **ART. 64 - ESTINZIONE**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente Art. 53 ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/90.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

**TITOLO IV**  
**LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

**CAPO I**  
**IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

**ART. 65 - ACCESSO AL CIMITERO**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera dei privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura dei monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed e' soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 49 e 50 in quanto compatibili.

**ART. 66 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI**

1. I singoli progetti di costruzione delle opere delimitanti le sepolture private di cui al Capo 1 del Titolo III del presente regolamento, debbono essere approvati dal competente organo comunale, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 285/90 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei e' fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in piu', del canone di tariffa.
4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza e' determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.
8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
9. Le autorizzazione ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalita' di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, e' sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.
11. I concessionari di sepoltura privata hanno facolta' di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, lapidi, ricordi e similari.

#### **ART. 67 - RESPONSABILITA' - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'art. precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalita' di cui all'art. 54, la garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc. necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

#### **ART. 68 - RECINZIONI AREE - MATERIALI DI SCAVO**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di Polizia Mortuaria, secondo l'itinerario e l'orario prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### **ART. 69 - INTRODUZIONE E DEPOSITO MATERIALI**

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. La sosta e' consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio puo' essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

#### **ART. 70 - ORARIO DI LAVORO**

1. L'orario di lavoro per le imprese e' fissato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di Polizia Mortuaria.

#### **ART. 71 - VIGILANZA**

1. Il Responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli puo' impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 54 e 67.

#### **ART. 72 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI**

1. Il personale dei cimiteri e' tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonche' a farlo rispettare a chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresi' il personale dei cimiteri e' tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le informazioni richieste, per quanto di competenza.

**3.** Al personale suddetto e' vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attivita' di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attivita' a scopo di lucro, comunque inerente all'attivita' cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso in qualsiasi momento.
- c) trattenere per se' o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

**4.** Salvo il fatto non costituisca violazione piu' grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

**5.** Il personale dei cimiteri e' sottoposto a vaccinazione antitetatica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonche' alle misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse all'attivita' svolta.

## **CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI**

### **ART. 73 - FUNZIONI - LICENZA**

**1.** Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie e enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

**2.** Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed articoli funerari.

### **ART. 74 - DIVIETI**

**1.** E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni o sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza e in ogni altro luogo;
- b) di sospendere il servizio assunto e gia' predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

## **TITOLO V**

### **CAPO I DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

#### **ART. 75 - ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI**

1. All'interno del cimitero principale del Comune puo' essere riservata apposita zona "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potra' disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunita'.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potra' destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

#### **ART. 76 - MAPPA**

1. Presso il servizio di Polizia Mortuaria e' tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, puo' essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa e' un documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

#### **ART. 77 - ANNOTAZIONI IN MAPPA**

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comunale o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

#### **ART. 78 - REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI**

1. Il personale addetto e' tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 285/90, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

### **CAPO II NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 79 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarita' di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, puo' nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualita' al fine di ottenere formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono i diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente e' comunicato all'interessato e conservati negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Le disposizioni di cui all'art. 58 hanno decorrenza a partire da un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
5. Gli adempimenti di cui all'art. 60, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
6. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

#### **ART. 80 - CAUTELE**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intendera' e restera' estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintanto che non si sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

#### **ART. 81 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA**

1. Ai sensi dell'art. 107, 3° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, spetta al Funzionario Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Funzionario Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000.

#### **ART. 82 - CONCESSIONI PREGRESSE**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 79 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione dello stesso.

#### **ART. 83 - SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE - MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO**

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 Dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

#### **ART. 84 - RIMESSE DEI CARRI FUNEBRI - NORMA TRANSITORIA**

1. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 31.10.2000 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art. 21 del D.P.R. 285/90 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.